

***Avviso per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di
proponenti italiani nell'ambito del Bando internazionale Eurostars 3 CoD 09
pubblicato della European partnership on InnovativeSMEs***

**Azione 1.1.4b – Sviluppo di progetti di ricerca su tecnologie abilitanti,
anche attraverso il sostegno di strumenti finanziari**





Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

AVVISO INTEGRATIVO

Per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito del Bando internazionale **Eurostars 3 CoD 09 pubblicato della European partnership on Innovative SMEs**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108.
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- VISTA** la Comunicazione 2022/C 414/01 della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GU C 198 del 27 giugno 2014).
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
- VISTO** l'articolo 17 Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- VISTA** la Comunicazione 2021/C 373/01 della Commissione recante gli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027".
- VISTA** la Comunicazione della Commissione "Sinergie tra Orizzonte Europa e i programmi FESR C(2022/C 421/03)" che mira a promuovere un approccio integrato e rafforzare le sinergie tra gli strumenti chiave dell'UE in materia di Ricerca e Innovazione.
- VISTA** la Comunicazione della Commissione "Modello di dichiarazione sulle informazioni relative alla qualifica di un'impresa come PMI" (2003/C 118/03).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22.12.2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
- VISTO** l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022.
- VISTO** il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito PN RIC 2021-2027) approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, come da ultimo riprogrammato e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 7214 final del 14 ottobre 2024 in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) n. 2024/795.
- VISTO** il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (nel seguito PNR 2021-2027) approvato con Delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020 come previsto dal D. Lgs. n. 204/1998.
- VISTO** il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PN RIC 2021-2027 adottato nel quadro della procedura di valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i (Parte II - articolo 13).
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii..
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso.
- VISTO** il comma 1223 dell'art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta "*clausola Deggendorf*".
- VISTA** la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
- VISTO** l'articolo 52, comma 1, della predetta Legge n. 234/2012, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

fisiche ed enti pubblici e privati, e l'articolo 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare il Conto di Contabilità Speciale n. 5944.
- VISTO** altresì, il Regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
- VISTO** il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020.
- VISTO** il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'Articolo 238 "Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca"*.
- VISTO** il Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 "Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca".
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in G.U.R.I. del 26.03.2021 n. 74, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca".
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3142, recante "Nuove disposizioni procedurali per la concessione di agevolazioni per la ricerca scientifica e tecnologica a norma degli articoli 60,61,62, 63 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83", ed il successivo Decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3143.
- VISTO** il DPCM dell'08/08/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2024 al n. 2612, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164.
- VISTO** il Decreto Ministeriale prot. MUR n. 1573 del 09/09/2024 reg. Corte dei Conti in data 02/10/2024 n. 2550 di *"Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei"*.
- VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”* (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100, del 2 maggio 2025), con particolare riguardo all'art. 14, comma 1.
- VISTA** la circolare sull'estinzione delle reciproche obbligazioni sorte tra il MUR ed i beneficiari dei Progetti di Ricerca finanziati con Fondi di natura nazionale prot. n. 11611 del 12.06.2024 contenente le indicazioni operative per l'applicazione dell'istituto della compensazione tra crediti/debiti, che abroga e sostituisce parzialmente la precedente Circolare MIUR n° 0011300. del 10-06-2016, solo per la parte riferita alla compensazione tra obbligazioni derivanti entrambe da fonti nazionali.
- VISTA** la nota prot. n. 24150 del 01.12.2023 recante disposizione operative per la corretta individuazione delle polizze fideiussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione Generale della Ricerca.
- VISTA** la partecipazione del MUR alla Partnership InnovativeSMEs, partenariato europeo di tipo Co-Fund approvato dalla Commissione Europea con Grant Agreement n. 101055476 del 20/07/2022.
- VISTI** i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Nazionale per la Ricerca 2021/2027, il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (“SNSI”) e la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative.
- VISTO** il Programma Quadro europeo Horizon Europe, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione.
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51 “Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica”;
- CONSIDERATO** che il PN RIC 2021-2027 sostiene la competitività delle regioni meno sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l'obiettivo finale di garantire un processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi.
- CONSIDERATO** che il PN RIC 2021-2027 prevede una governance interistituzionale basata sulla collaborazione tra i diversi Ministeri, nell'ambito della quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricopre il ruolo di Autorità di Gestione del PN RIC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) - Direzione generale della ricerca, assume il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi dell'Articolo 71, paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) n. 2021/1060 per la gestione degli interventi di propria competenza istituzionale.
- TENUTO CONTO** della Convenzione registrata con prot. n. 1753 del 28 luglio 2023 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Università e della Ricerca per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021-2027, ai sensi dell'Articolo 71, paragrafo 3 del predetto Regolamento (UE) n. 2021/1060.
- VISTO** il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027, approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma il 2 marzo 2023 in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 107468 del 3 marzo 2023 ed aggiornato dal Comitato di sorveglianza



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

del Programma il 23 maggio 2025 in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 51853 del 23 maggio 2025.

- VISTA** la nota prot. U-0014721 del 25 luglio 2024 con la quale il Direttore della Direzione Generale della ricerca dispone il trasferimento alla Direzione Generale dell'internazionalizzazione competente per il coordinamento della partecipazione italiana agli organismi di gestione delle Partnership europee supportate dal Programma Horizon Europe, la titolarità dell'Azione 1.1.4 b a valere sul PN RIC FESR 2021-2027 con una dotazione finanziaria pari a 30.000.000,00 di euro.
- ATTESO** che la competenza istituzionale del MUR nell'ambito del PN RIC 2021-2027 relativamente all'Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", prevede l'attuazione dell'Azione 1.1.4.b "Ricerca collaborativa - Sviluppo di progetti di ricerca su tecnologie abilitanti".
- VISTA** la nota prot. n. 146 dell'8 gennaio 2025 con la quale il MUR ha aderito al Bando Eurostars 3 CoD 9 pubblicato dalla partnership InnovativeSMEs con un budget pari a Euro 2.000.000,00, nella forma di contributo alla spesa a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", di seguito indicato come MUR-ERDF.

CONSIDERATA la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando internazionale Eurostars 3 CoD 9 con scadenza il **04 settembre 2025 alle ore 14:00** per la presentazione delle domande, pubblicato sul sito <http://www.eurostars-eureka.eu>.

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente avviso disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dai partecipanti italiani nell'ambito del bando internazionale Eurostars 3 CoD 09 con scadenza il **04 settembre 2025 alle ore 14:00** per la presentazione delle domande di finanziamento.

Art. 2

Disponibilità finanziarie

1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, il MUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di euro 2.000.000,00, nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla spesa "C.S."), a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", di seguito indicato come MUR-ERDF per i beneficiari localizzati nelle 7 Regioni target del PN RIC FESR 2021-2027.

Art. 3

Soggetti ammissibili



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente avviso le Piccole e Medie Imprese così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato in premessa.
2. Sono altresì ammissibili, purché in partenariato con uno dei soggetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo:
 - a) Le Università;
 - b) Gli Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;
 - c) Gli Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - d) Le grandi imprese.
3. Resta inteso che i partenariati con soggetti di cui al precedente comma 2 dovranno prevedere una partecipazione predominante in termini di attività (e dei relativi costi) dei soggetti di cui al comma 1 (ovvero superiore al 50% dei costi della partnership italiana). Tanto a pena di inammissibilità agli interventi laddove non venga ripristinata la corretta proporzione partecipativa tra le due tipologie di enti, senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono svolgere le attività di ricerca nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ed in caso non avessero sedi operative in tali regioni impegnarsi ad aprirne una prima dell'erogazione del finanziamento.
5. All'atto della presentazione della domanda, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono altresì rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 4, del D.M. 1314/2021.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili soltanto se non si trovano in condizione di morosità o mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti.
7. I soggetti di diritto privato che non soddisfano i requisiti economico-finanziari potranno essere ammessi al finanziamento in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'importo totale di agevolazione da concedere.
8. Nel caso di presentazione della domanda al MUR da parte di più soggetti congiuntamente, al fine di semplificare i rapporti istruttori e di ottimizzare l'azione amministrativa, gli stessi individuano tra loro un soggetto capofila che dovrà assolvere i compiti descritti nell'art. 5, commi 5 e 6, del DM 1573/2024.
9. I soggetti di cui ai commi 1. e 2. partecipanti a progetti selezionati per il finanziamento nell'ambito del bando Eurostars 3 CoD 9, potranno essere ammessi al finanziamento soltanto previa iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Art. 4

Attività ammissibili

1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, commi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

85 e 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:

- a. Interventi di ricerca industriale;
 - b. Interventi di sviluppo sperimentale.
2. Nell'ambito di ogni progetto le attività di ricerca industriale devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale, pena la non ammissione agli interventi di cui al presente avviso, laddove non venga ripristinato il corretto rapporto tra le due tipologie di attività senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.
 3. Le attività progettuali, a pena di inammissibilità, devono essere coerenti con le traiettorie di sviluppo tecnologico individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) per il periodo di programmazione 2021-2027, privilegiando lo sviluppo e/o l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, "KETs") contenute nel Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
 4. Le attività progettuali, a pena di inammissibilità, non possono rientrare nel perimetro definito dall'Articolo 7 del Reg. UE 2021/1058.

Art. 5

Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale a valere sull'Azione 1.1.4b, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto
 - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza
 - e) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto e calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria massima del 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui ai precedenti punti da a) a d).
3. Le spese sostenute devono, in ogni caso essere altresì conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027 e alle condizioni definite nel Disciplinare di concessione delle agevolazioni adottato dal MUR che individua altresì i criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle spese.
4. Le spese sostenute devono in ogni caso garantire il rispetto del principio DNSH e, ove applicabile, l'immunizzazione dagli effetti del clima. Gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione devono essere conformi agli standard e alla normativa di settore, rispettare il principio DNSH e le indicazioni previste dall'Allegato alla Circolare MEF del 14 maggio 2024 n. 22 denominato "Guida operativa per il



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" per ciascuna tipologia di investimento nonché le indicazioni e i criteri contenuti nel Rapporto Ambientale del PN RIC 2021-2027.

Art. 6

Forme e intensità delle agevolazioni

1. Per il finanziamento dei progetti presentati dai proponenti italiani su questo avviso, il MUR interviene fino ad un importo massimo per singolo progetto ritenuto ammissibile pari a Euro 400.000,00, indipendentemente dal numero dei partner italiani coinvolti nelle attività progettuali dello stesso. Eventuali richieste finanziarie superiori a tali importi saranno, pertanto, ridotte fino a suindicati valori massimi consentiti.
2. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dagli articoli 25, 25 bis e dall'articolo 4 del Regolamento UE 651/2014 e ss.mm.ii. (GBER) ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

Attività di ricerca	MUR-ERDF
Ricerca fondamentale	Non ammissibile
Ricerca industriale	Fino al 70% dei costi ammissibili
Sviluppo sperimentale	Fino al 25% dei costi ammissibili

Art. 7

Modalità e termini di presentazione domande

1. La domanda di finanziamento si compone di due parti:
 - a. Una parte internazionale da redigere e presentare direttamente alla Struttura di Gestione della European partnership on Innovative SMEs, con scadenza il **04 settembre 2025 alle ore 14.00**, in conformità con il bando internazionale dalla stessa pubblicato che, nel caso specifico, è strutturato in una singola fase;
 - b. Una parte nazionale da presentare al MUR entro e non oltre la stessa scadenza del bando internazionale, ovvero il **04 settembre 2025 alle ore 14.00**, tramite la piattaforma internet <https://banditransnazionali.mur.gov.it>, secondo le modalità e i formulari ivi riportati.
2. La domanda di finanziamento nazionale deve essere presentata dal Soggetto Capofila in rappresentanza di tutti i partner italiani richiedenti finanziamento al MUR, i quali saranno tenuti a sottoscrivere un Accordo di Partenariato come previsto dall'Articolo 5 del D.M. 1573/2024 e secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 9 del presente Avviso. Nel caso in cui vi sia un unico soggetto richiedente italiano, questo assumerà il ruolo di Soggetto Capofila.
3. La mancata presentazione della domanda di finanziamento, l'assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentante o di chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma, ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo, sono motivi di esclusione dal finanziamento e determineranno l'automatica ineleggibilità del soggetto richiedente. Sono parimenti escluse le domande



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

trasmesse oltre la scadenza e con modalità difformi da quelle stabilite dal presente Avviso integrativo, indicate al precedente comma 1., sub b.

4. Nel caso in cui la European partnership on InnovativeSMEs dovesse modificare la data di chiusura del bando internazionale, anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual maniera.
5. Tutta la documentazione trasmessa dai partecipanti sarà utilizzata dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.
6. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 8

Istruttoria dei progetti selezionati a livello europeo

1. A seguito della presentazione delle proposte il MUR verifica:
 - a. la completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
 - b. la coerenza strategico-programmatica delle proposte presentate rispetto alle traiettorie di sviluppo tecnologico individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) per il periodo di programmazione 2021-2027, privilegiando lo sviluppo e/o l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, "KETs") e contenute nel Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 al Programma PN RIC 21-27.

Articolo 9

Accordo di partenariato

1. Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia presentata da un Partenariato così come definito all'Articolo 1 del D.M. 1573/2024, ai fini della concessione del finanziamento il Partenariato dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di un Accordo di partenariato tra i soggetti secondo quanto segue:
 - a. nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano soggetti pubblici, la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
 - b. nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato vi siano soggetti privati, la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica.
2. Gli Accordi di cui al precedente comma 1 sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, tali Accordi dovranno prevedere almeno:
 - a) la responsabilità nei confronti del Ministero del Soggetto Capofila, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
 - b) la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il Soggetto Capofila ed il/i membro/i del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

- c) la ripartizione finanziaria, nonché modalità e tempi necessari al trasferimento delle risorse, erogate dal Ministero, dal Soggetto Capofila agli altri Soggetti beneficiari che compongono il Partenariato;
 - d) le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.
3. Gli Accordi di cui al precedente comma 1. devono essere firmati dai legali rappresentanti del Soggetto Capofila e del/i membro/i del Partenariato, o da procuratore munito di procura speciale e devono avere una durata temporale pari ad almeno la durata del progetto.

Art. 10

Erogazione finanziamenti

1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. Sarà erogata un'anticipazione pari al 40% del contributo ammesso ai sensi dell'art. 91 comma 5 del Regolamento UE 1061/2021;
 - b. Una seconda tranche pari al 40% del contributo concesso sarà erogata a seguito della rendicontazione del 100% dell'anticipazione ricevuta.
 - c. Al termine del progetto, previa verifica del corretto svolgimento del progetto e delle rendicontazioni presentate, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante.
2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata l'erogazione dell'anticipazione deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
3. Nel caso in cui le attività rendicontate a conclusione del progetto non coprono l'importo erogato con le anticipazioni di cui al comma 1, punti a. e b., o nel caso in cui ne ravvisi la necessità, il MUR potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
 - a. il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
 - b. la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
4. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.

Art. 11

Varianti

1. Sono ammesse variazioni soggettive e oggettive dei progetti nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 13, del D.M. 1573/2024.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 12

Responsabile del procedimento istruttorio

1. Il Responsabile Unico del Procedimento istruttorio è il Funzionario Irene Guglielmo, e-mail: irene.guglielmo@mur.gov.it.
2. Per i soli aspetti di natura internazionale, si possono richiedere informazioni alla Dott.ssa Sonia Angiolin, e-mail: sonia.angiolin@est.mur.gov.it.
3. Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MUR.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluigi Consoli

*"Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse"*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

ALLEGATO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003

(Codice della Privacy coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento desidera, con la presente informativa, fornirle informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Via Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, e-mail dgintco.segreteria@mur.gov.it

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 - è contattabile scrivendo al MUR rif- privacy, Largo Antonio Ruberti, 1 00153 Roma ovvero inviando una e-mail a: rpd@mur.gov.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi della normativa di riferimento, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, ed in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del Responsabile del Trattamento. I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Obbligo di conferimento dei dati

Il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto risiede nell'adempimento di un rapporto contrattuale con l'Amministrazione, discendente da specifica norma regolamentare, e per gli adempimenti connessi allo stesso.

Si segnala che i dati trattati sono i seguenti: anagrafici legali rappresentanti del partenariato e/o procuratori speciali, fiscali, previdenziali, bancari, giudiziari, visure camerali e tutto quanto occorrente per la partecipazione alla selezione. Il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'attività richiesta.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e l'Istituto convenzionato per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una nuova informativa.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 3 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003

(Codice della Privacy coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento desidera, con la presente informativa, fornirle informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, e-mail: dgintco.segreteria@mur.gov.it

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 - è contattabile scrivendo al MUR rif- privacy, Largo Antonio Ruberti n.1, 00153 Roma ovvero inviando una e-mail a: rpdp@mur.gov.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi della normativa di riferimento, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, ed in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del Responsabile del Trattamento. I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Categorie di dati trattati

Il trattamento dei dati personali sarà svolto con le modalità prevalentemente informatiche e telematiche ed attiene alla seguente tipologia di dati: anagrafici legali rappresentanti del partenariato e/o procuratori speciali, fiscali, previdenziali, bancari, giudiziari, visure camerali e tutto quanto occorrente per la partecipazione alla selezione.

Obbligo di conferimento dei dati

Il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto risiede nell'adempimento di un rapporto contrattuale con l'Amministrazione, discendente da specifica norma regolamentare, e per gli adempimenti connessi allo stesso.

Il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'attività richiesta.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e l'istituto convenzionato per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETERIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una nuova informativa.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Le Fonti da cui hanno origine i dati personali sono banche dati internazionale e nazionali, da cui il Ministero acquisisce informazione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETERIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE